

# Assicurazione per la Responsabilità Civile professionale di avvocato

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

HDI Italia S.p.A.



Prodotto Professionista 2.0 – Lex

Edizione 02/2022

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali del prodotto e la situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**HDI Italia S.p.A.** Viale Certosa, n. civico 222; CAP 20156; città Milano; tel. +39 02 30761; sito internet: [www.hdiitalia.it](http://www.hdiitalia.it);  
e-mail: [hdiitalia@pec.hdiitalia.it](mailto:hdiitalia@pec.hdiitalia.it); PEC: [hdiitalia@pec.hdiitalia.it](mailto:hdiitalia@pec.hdiitalia.it).

HDI Italia S.p.A. Società per azioni a socio unico appartenente al Gruppo Assicurativo «HDI Assicurazioni» iscritto con il n. 015 all'Albo dei Gruppi Assicurativi istituito presso l'IVASS. Società con Unico Socio, soggetta a direzione e coordinamento da parte di HDI Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Certosa 222, 20156 Milano, Italia Tel. +39 02 30761 - Fax +39 02 3086125 - sito: [www.hdiitalia.it](http://www.hdiitalia.it) – email: [hdiitalia@pec.hdiitalia.it](mailto:hdiitalia@pec.hdiitalia.it) – indirizzo di Posta Elettronica Certificata: [hdiitalia@pec.hdiitalia.it](mailto:hdiitalia@pec.hdiitalia.it). Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese tenuto dall'IVASS: 1.00031 - Impresa autorizzata con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 27.3.63 (G.U. del 6.4.63 n. 93).

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2020, redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, l'ammontare del Patrimonio Netto di HDI Italia S.p.A. è pari ad Euro 230.698.868 la parte relativa al Capitale Sociale è pari ad Euro 209.652.480 e le Riserve Patrimoniali sono pari ad Euro 157.411.700.

Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR), disponibile sul sito internet dell'impresa (<http://www.hdiitalia.it/SFCR>), dove è rappresentato al 31 dicembre 2020 l'indice di solvibilità (solvency ratio) pari al 160%, il requisito patrimoniale di solvibilità di Euro 116.095.389 ed i Fondi propri ammissibili alla sua copertura di Euro 185.556.726, ed il requisito patrimoniale minimo di Euro 38.685.206 ed i Fondi propri ammissibili alla sua copertura di Euro 149.548.540.

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP, le garanzie assicurano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Responsabilità Civile: esercizio delle attività di libero docente, curatore fallimentare, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo o di amministrazione controllata.

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato al massimale scelto dal Contraente.

## Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

### OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

<b>Franchigia Frontale</b>	Fermi ed invariati i casi in cui siano previste franchigie superiori, negli altri casi il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione dell'importo, per singolo sinistro, indicato in polizza. A seconda della franchigia scelta, si beneficerà del corrispettivo sconto sul premio base.
<b>Esclusione delle sanzioni di natura fiscale, multe ed ammende</b>	È possibile applicare uno sconto del 15% escludendo la copertura in caso di sanzioni di natura fiscale, multe ed ammende.

<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>	
<b>Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)</b>	<p>Copertura che tiene indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;</li> <li>a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto per morte e lesioni personali da infortunio.</li> </ul>
<b>Giudice tributario</b>	L'assicurazione comprende i danni da responsabilità civile derivante dallo svolgimento di incarico di Giudice Tributario conferito dalla competente Autorità.
<b>Funzione di Sindaco</b>	L'assicurazione vale per i danni cagionati a terzi, compresi soci e creditori sociali, in conseguenza di violazione colposa da parte dell'Assicurato dei doveri connessi all'esplicazione delle funzioni di Sindaco di Società quotate in borsa, Società per Azioni, Società in Accomandita per Azioni, ai sensi dell'Art. 2407 c.c. nonché Società a Responsabilità Limitata.
<b>Funzioni pubbliche</b>	<p>L'assicurazione vale per i danni cagionati a terzi in conseguenza di violazione colposa dei doveri connessi all'espletamento di funzioni di carattere pubblico, ivi compresi a titolo esemplificativo e non limitativo gli incarichi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperative;</li> <li>sindaco di Enti Pubblici (componente del collegio sindacale);</li> <li>revisore dei bilanci dei Comuni o delle Province (o Enti territoriali equivalenti alle Province);</li> <li>custode giudiziario e delegato alle vendite.</li> </ul> <p>sempreché tali incarichi rientrino nelle competenze professionali consentite dalla legge.</p>
<b>Funzioni di Arbitro</b>	L'assicurazione vale per i danni da responsabilità civile derivante dallo svolgimento di incarico di Arbitro.
<b>Proprietà dei locali</b>	L'assicurazione comprende la responsabilità civile per danni a Terzi derivante dalla proprietà dei locali adibiti ad ufficio o studio professionale, compresi gli impianti fissi destinati alla loro conduzione.



### **Che cosa NON è assicurato?**

#### **Rischi esclusi**

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



### **Ci sono limiti di copertura?**

#### **Sì, sono presenti i seguenti limiti di copertura:**

ad integrazione di quanto indicato all'interno del DIP, l'assicurazione non vale per:

- le perdite patrimoniali conseguenti ad omissioni nella modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- i danni commessi quando l'Assicurato si trovi, per motivi disciplinari, sospeso, inabilitato o destituito dall'attività professionale.

#### **Limiti di risarcimento:**

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale assicurato per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

#### **Altre assicurazioni:**

L'Assicurato o il Contraente devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'Art. 1910 c.c.

#### **DIRITTO DI SURROGAZIONE**

Fermo il disposto dell'Art. 1916 c.c. l'Assicurato si obbliga, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi, anche prima del pagamento dell'indennizzo.

#### **Garanzie Responsabilità Civile:**

- danni da errato trattamento dei dati personali di terzi, con scoperto 15% per sinistro con minimo di Euro 500,00; rimangono escluse le multe e le ammende inflitte all'Assicurato;
- postuma decennale, entro il limite di 10 anni;
- sanzioni di natura fiscale, multe ed ammende, con scoperto 10%, minimo di Euro 1.000,00;
- RCO, sono escluse le malattie professionali.

#### **Garanzie Aggiuntive:**

- Giudice tributario, scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di Euro 500,00, nel sottolimito del 5% del massimale indicato in polizza per sinistro e per anno;

- *Funzione di Sindaco - l'Assicurato deve includere negli introiti dichiarati in polizza anche i compensi annuali percepiti per tali funzioni, tali compensi non devono essere superiori al 35% del totale degli introiti indicati in polizza e tali funzioni devono essere svolte in conformità con le disposizioni di legge e di regolamento applicabili. Inoltre:*
  - *l'assicurazione si intende prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di Euro 2.600,00 ed il massimo di Euro 15.000,00 e nel sottolimito del 5% del massimale indicato in polizza con il massimo di Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno;*
  - *si intendono comprese anche le funzioni di Sindaco assunte presso banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società finanziarie in genere. In tal caso, l'assicurazione si intende prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di Euro 5.000,00 ed il massimo di Euro 20.000,00, con sottolimito del 5% del massimale indicato in polizza con il massimo di Euro 250.000,00 per sinistro e per anno;*
  - *da tale estensione restano escluse:*
    - *Le richieste di risarcimento relative a procedure di liquidazione ai sensi dell'Art. 2484, comma 1, punto 4, c.c.;*
    - *Le richieste di risarcimento relative a procedure concorsuali, ivi incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo procedure fallimentari, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa;*
    - *Le richieste di risarcimento relative a società il cui ultimo bilancio antecedente la data di decorrenza dell'assicurazione presenti (o avrebbe dovuto presentare, applicando corretti sistemi di redazione) una perdita ante imposte superiore al 25% del patrimonio netto;*
    - *Le richieste di risarcimento relative a somme percepite dall'Assicurato a titolo di compenso o ad altro titolo in assenza di regolare delibera dell'organo competente;*
    - *Le richieste di risarcimento avanzate direttamente o indirettamente da società o enti in cui l'Assicurato abbia un interesse economico-finanziario (quote, azioni, obbligazioni, ecc.).*
- *Funzioni pubbliche, scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di Euro 500,00.*
- *Funzioni di Arbitro, scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di Euro 500,00.*
- *Proprietà dei locali, con franchigia assoluta di Euro 150,00 per sinistro relativamente ai danni da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogna; sono esclusi i danni derivanti:*
  - *da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;*
  - *da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stitlicidio ed in genere insalubrità dei locali;*
  - *alle opere e cose sulle quali sono installate, nell'edificio sede dell'ufficio o studio professionale, le insegne luminose e non;*
  - *da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è prestata l'assicurazione.*



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<b>Denuncia di sinistro:</b> <i>in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto, anche mediante P.E.C. all'indirizzo <a href="mailto:serviziosinistri@pec.hdiitalia.it">serviziosinistri@pec.hdiitalia.it</a>, all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 c.c. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennità.</i>
	<b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> <i>non sono previste forme di assistenza diretta o in convenzione.</i>
	<b>Gestione da parte di altre imprese:</b> <i>non sono previste forme di gestione da parte di altre imprese.</i>
	<b>Prescrizione:</b> <i>fatto salvo quanto previsto dal primo comma dell'Art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi del medesimo Art. 2952 c.c. Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (Art. 2952, comma terzo, c.c.).</i>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	<i>Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza.</i>
<b>Obblighi dell'impresa</b>	<b>Pagamento dell'indennizzo:</b> <i>espletata l'attività istruttoria necessaria alla verifica della copertura di polizza e alla quantificazione del danno, l'indennizzo o il risarcimento – se dovuto – verrà liquidato da HDI Italia entro 30 giorni dal compimento dell'ultimo atto istruttorio necessario. In caso di contenzioso civile, l'indennizzo o risarcimento verrà erogato negli stessi termini temporali, in ossequio a quanto disposto dal giudice in sentenza e nel rispetto dei termini previsti dal Codice di Procedura Civile.</i>



## Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<i>Per il pagamento del premio possono essere concordate forme di frazionamento annuale o semestrale. Il frazionamento semestrale comporta un aumento del premio imponibile pari al 3%.</i>
<b>Rimborso</b>	<i>Non sono previsti casi di rimborso del premio.</i>



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.</i>
<b>Sospensione</b>	<i>Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.</i>



## Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	<b>Per contratti di durata annuale (con tacito rinnovo)</b> <i>Le Parti possono recedere alla scadenza annuale indicata in polizza mediante disdetta inviata con lettera raccomandata, fax o P.E.C.</i>
	<b>Per sinistro</b> <i>In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Assicurato può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C. Tale facoltà di recesso si intende esclusa per la Società. Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle parti non potranno essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.</i>
<b>Risoluzione</b>	<i>Non sono previsti altri casi, oltre quelli disciplinati dalla Legge.</i>



## A chi è rivolto questo prodotto?

*Il prodotto è rivolto agli esercenti la professione di avvocato per la responsabilità civile verso terzi durante l'esercizio della loro attività professionale.*



## Quali costi devo sostenere?

**costi di intermediazione:** *il contratto prevede costi di intermediazione pari al 27% del premio imponibile.*

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p><i>Le modalità di presentazione dei reclami all'impresa sono:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>A mezzo raccomandata al seguente indirizzo: HDI Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Viale Certosa, 222 - 20156 Milano</i></li> <li><i>A mezzo fax 02/45402417</i></li> <li><i>A mezzo mail: reclami@hdiitalia.it</i></li> </ul> <p><i>La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</i></p>
<b>All'IVASS</b>	<i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>.</i>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</b>	
<b>Mediazione</b>	<i>La procedura di mediazione è obbligatoria, ovverosia condizione di procedibilità per la successiva (ed eventuale) domanda giudiziale. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>. (Legge 9/8/2013, n. 98).</i>
<b>Negoziazione assistita</b>	<i>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</i>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p><b>Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato:</b> <i>tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> - <a href="http://www.ania.it">www.ania.it</a>.</i></p> <p><b>Arbitrato Irrituale:</b> <i>le controversie con l'Assicurato possono essere demandate ad un Collegio di tre medici, fatta salva la possibilità di rivolgersi alla Autorità Giudiziaria. Il luogo di svolgimento dell'arbitrato è la città sede dell'Istituto di medicina legale più vicina all'Assicurato. Per l'accertamento del danno materiale a cose, l'ammontare del danno può essere concordato direttamente tra la Società ed il Contraente oppure tra due Periti nominati dalle parti (Contraente e Società) che in caso di disaccordo possono nominarne un terzo o direttamente o tramite nomina del Presidente del Tribunale. Le decisioni sui punti controversi, sono prese a maggioranza. E' fatto salvo in ogni caso il diritto dell'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti.</i></p> <p><i>In caso di liti transfrontaliere infine, il reclamante avente domicilio in Italia potrà presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet</i></p>

[http://ec.europa.eu/internal\\_market/fin-net/members\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm), chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, oppure all'IVASS, che provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**